



REGOLAMENTO DIDATTICO TIROCINI FORMATIVI ATTIVI (TFA)

(emanato con decreto rettorale n. 67 del 5 maggio 2015)

Art. 1 - Istituzione e attivazione

1. Nell'Università degli Studi di Camerino sono istituiti i Tirocini Formativi Attivi (di seguito TFA) ai sensi dell'art. 15 del DM 10 settembre 2010 n. 249, come modificato dal DM 25 marzo 2013 n. 81. Il presente Regolamento didattico disciplina l'organizzazione dei TFA.
2. Ogni TFA istituito dall'Università degli Studi di Camerino è relativo ad una specifica classe di concorso e viene inserito nell'apposita banca dati ministeriale RAD, tramite la quale il Ministero dell'Università e Ricerca ne autorizza l'istituzione.
3. L'elenco dei TFA istituiti dall'Università degli Studi di Camerino è riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Art. 2 - Finalità e obiettivi formativi

1. I TFA sono percorsi formativi di durata annuale, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservati ai docenti non di ruolo e privi della specifica abilitazione i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, fissato di anno in anno da apposito decreto ministeriale, siano in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22. Sono altresì considerati titoli di ammissione alle classi di concorso le lauree previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009.
2. Si accede ai corsi TFA mediante prove selettive, disciplinate di anno in anno da appositi decreti emanati dal MIUR, compresi gli allegati con i numeri di posti disponibili per ciascuna classe di concorso.
3. Sono ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, senza dover sostenere alcuna prova, coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l'esame per l'abilitazione ai sensi dell'articolo 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 2010, ivi compresi coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 novembre 2011.
4. Sono, altresì, ammessi in soprannumero coloro che hanno superato l'intera procedura selettiva per più classi di abilitazione nel precedente ciclo di TFA e che hanno optato per la frequenza di un solo corso di TFA, coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo di TFA per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, nonché coloro che sono risultati idonei ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza del I ciclo di TFA.
5. Al fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella specifica classe di concorso, i corsisti, al termine dei percorsi TFA, dovranno sostenere l'esame di abilitazione all'insegnamento che costituisce parte integrante dei corsi TFA e consiste:
 - a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;
 - b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
 - c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.

Art. 3 - Strutture didattiche e organi

1. Partecipano alla realizzazione dei TFA le Scuole di ateneo dell'Università degli studi di Camerino.



2. Il coordinamento e l'organizzazione di corsi TFA a livello di Ateneo è svolto dal Delegato di Ateneo per l'Alta Formazione Superiore, il quale:
 - a) partecipa a tutte le riunioni del tavolo di coordinamento regionale presso l'USR e del CORECO (Comitato Regionale di Coordinamento),
 - b) funge da tramite con i vertici e gli organi di ateneo per tutte le decisioni in merito all'attivazione ed organizzazione dei corsi TFA,
 - c) di concerto con il Dirigente del macro settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico ed il Presidente del Comitato Didattico, coordina la gestione e l'organizzazione dei corsi TFA con l'ausilio dei manager didattici delle scuole coinvolte e si interfaccia con il Comitato Didattico dei TFA,
 - d) di concerto con il Dirigente del macro settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico, coordina la gestione dei proventi derivanti dall'iscrizione ai test preselettivi e dalle tasse di iscrizione dei tirocinanti.
3. La figura amministrativa di riferimento è il Dirigente del macro settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico, che opera di concerto con il Delegato di Ateneo per l'Alta Formazione Superiore. Esso si interfaccia con l'Ufficio stampa, comunicazione e attività culturali per l'allestimento e l'aggiornamento del sito web dedicato ai TFA, con l'Area personale ed organizzazione per tutte le pratiche relative all'assegnazione dei carichi didattici e alle convenzioni con gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado coinvolti nell'organizzazione dei TFA, con l'Area risorse finanziarie e patrimonio per la gestione dei proventi derivanti dall'iscrizione ai test preselettivi e dalle tasse di iscrizione dei tirocinanti. Il Dirigente del macro settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico, assieme al Delegato di Ateneo per l'Alta Formazione Superiore, predispone e presenta il budget preventivo e quello consuntivo di ciascun ciclo di corsi TFA al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
4. Il coordinamento delle attività didattiche connesse all'istituzione e all'attivazione dei TFA è affidato al Comitato Didattico dei TFA. Tale organo rappresenta le strutture didattiche che partecipano alla realizzazione dei percorsi formativi previsti nei TFA.
5. Il Comitato Didattico dei TFA è costituito di anno in anno tramite decreto rettorale. Fanno parte del Comitato Didattico dei TFA i professori e ricercatori universitari responsabili dei corsi TFA (indicati tra i docenti di ogni singolo corso TFA), i tutor coordinatori, i professori e ricercatori universitari che svolgono incarichi didattici nei Corsi (uno per ciascun corso TFA), due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e due rappresentanti dei tirocinanti, eletti dagli stessi. Il Comitato Didattico è validamente costituito con la nomina di almeno i 2/3 dei componenti.
6. Il Comitato Didattico elegge il Presidente tra i docenti universitari. Il Presidente presiede il Comitato e cura l'esecuzione delle rispettive delibere. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Egli si interfaccia con il Delegato di Ateneo per l'Alta Formazione Superiore e il Dirigente del Macro Settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico per gli aspetti relativi all'attivazione dei TFA, per i quali è richiesta un'attività di coordinamento a livello di Ateneo, assume ogni altra decisione necessaria per lo svolgimento delle attività formative e più in generale per il buon andamento dei TFA.
7. Il Comitato Didattico coordina gli aspetti di tipo didattico e organizzativo comuni ai TFA e pertanto:
 - a) definisce le attività formative previste nei diversi percorsi (insegnamenti di Scienze dell'educazione, insegnamenti delle didattiche disciplinari, laboratori pedagogico-didattici, tirocinio presso le istituzioni scolastiche, comprese le competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità).
 - b) propone ogni anno il percorso formativo alle Scuole di Ateneo di riferimento, perché deliberino in proposito il percorso formativo di ciascun corso TFA.
 - c) individua i docenti cui affidare gli insegnamenti e le altre attività formative, proponendo ogni anno alle Scuole di Ateneo di riferimento, perché deliberino in proposito, l'assegnazione degli incarichi per gli insegnamenti sia di scienze dell'educazione sia delle didattiche disciplinari per ogni classe di abilitazione. Tale assegnazione viene, in ogni caso, deliberata, per ogni insegnamento, dalla Scuola di Ateneo alla quale afferisce il maggior numero dei professori dell'area scientifico disciplinare dell'insegnamento interessato; qualora i professori di una area scientifico-disciplinare afferiscano a più Scuole di Ateneo, la Scuola competente è quella alla quale afferisce il maggior numero dei professori del settore concorsuale. Gli incarichi di insegnamento sono assegnati in conformità alla normativa vigente di Ateneo in materia.

- d) programma il calendario didattico delle attività, che comprende il periodo di svolgimento dei corsi e dei relativi esami, nonché quello dei tirocini diretto ed indiretto e quello destinato agli esami finali di abilitazione, curando l'integrazione tra le attività del corso e stabilendo le modalità di collaborazione tra tutor dei tirocinanti, tutor coordinatori e docenti universitari.
- e) assegna a ogni candidato un tutor coordinatore e predispose per ciascuno l'attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche.
- f) delibera sulle pratiche riguardanti i tirocinanti delle diverse classi di abilitazione.
- g) determina le modalità di organizzazione degli esami finali, inclusa la proposta delle Commissioni, che vengono poi deliberate con decreto rettorale.
- h) si interfaccia con il Delegato di Ateneo per l'Alta Formazione Superiore e il Dirigente del Macro Settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico per gli aspetti relativi all'attivazione dei TFA per i quali è richiesta un'attività di coordinamento a livello di Ateneo, assume ogni altra decisione necessaria per lo svolgimento delle attività formative e più in generale per il buon andamento dei TFA.

Art. 4 - Organizzazione didattica e svolgimento del percorso formativo

1. I TFA prevedono l'erogazione di 60 CFU, per ognuno dei quali sono previste attività formative in aula per 5 ore accademiche (per lezioni frontali) e 10 ore accademiche per esercitazioni o laboratori. Il quadro generale dei CFU previsti e del relativo impegno nelle attività formative svolte in Ateneo è il seguente (con il riferimento alla tabella dell'allegato A del DM 487 del 20 giugno 2014):

Quadro dei Crediti Formativi dei TFA

Gruppo	Crediti Formativi	Attività Formative	Settori Scientifico-Disciplinari
A	18 CFU	Didattica Generale e Didattica Speciale	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi speciali (BES). Ai sensi dell'art. 15 comma 22 del DM 249/2010, i presenti SSD sono integrati dai settori M-PED/01 o M-PED/02, con riferimento alla storia e al diritto delle istituzioni scolastiche
B	18 CFU	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso con laboratori e laboratori pedagogico-didattici	SSD o SAD delle discipline
C	19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati in particolare ad alunni disabili	Tirocinio diretto a scuola e tirocinio indiretto con il tutor coordinatore	
	5 CFU	Relazione finale	
	Totale 60CFU		



2. Gli insegnamenti previsti per ciascuna delle attività formative di cui alla tabella precedente sono riportati, per ciascun ciclo di TFA, nel sito web di ateneo dedicato ai TFA.

Art. 5 - Svolgimento del percorso formativo

1. Per agevolare la frequenza dei corsisti impegnati al mattino nel servizio di insegnamento a scuola, le attività didattiche disciplinari e dell'area trasversale si terranno di norma in orario pomeridiano (1-3 pomeriggi). Si potranno inoltre prevedere periodi di attività didattica intensiva, che occuperà l'intera giornata, nel mese di giugno e nei periodi di sospensione dell'attività scolastica.
2. La frequenza alle attività è obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione è subordinato alla presenza ad almeno l'80% delle attività formative. Saranno pertanto rilevate le frequenze dei partecipanti al fine di verificare l'ottenimento da parte di ciascun corsista delle frequenze minime obbligatorie. Il monte ore minimo di presenze obbligatorie sarà di norma calcolato su ciascuno degli insegnamenti per i quali sono previste le prove di valutazione intermedie.
3. Gli ammessi al TFA che fossero iscritti ad altro corso di studio universitario di qualsiasi ciclo, lo devono sospendere, pena l'esclusione dal TFA medesimo.
4. Possono essere riconosciuti fino a 25 CFU (pari al 15% delle attività) ai corsisti in possesso del dottorato di ricerca, di un master o corso di perfezionamento universitario, se relativi a una delle discipline oggetto dell'abilitazione. Possono essere riconosciuti sino a 12 CFU nelle discipline area pedagogica, con l'esclusione dei 6 CFU di Didattica e pedagogia speciale ai corsisti abilitati SSIS. Possono essere riconosciuti parte (ad es. 6) dei 12 CFU di area pedagogica (gruppo A), ma solo in presenza di effettiva e documentata coincidenza di contenuti ai corsisti abilitati con i corsi abilitanti speciali (annuali), ex Legge 134/2004 e successivi DM di attivazione. Possono essere riconosciuti 18 CFU di area pedagogica, compresi quelli di didattica e pedagogia speciale, ai corsisti abilitati TFA o PAS. Ai corsisti con 360 gg. di servizio nella classe nella specifica classe di concorso (o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe per cui si concorre) possono essere riconosciuti 10 CFU relativi al tirocinio e 9 CFU relativi alle didattiche disciplinari e ai laboratori pedagogico-didattici. Agli abilitati in classi di concorso 'affini' con riferimento ai contenuti e all'ordine di scuola, possono essere riconosciuti alcuni insegnamenti disciplinari (gruppo B).
5. La verifica degli apprendimenti potrà prevedere diversi tipi di prove:
 - a) prove scritte strutturate e altri momenti di valutazione, con l'obiettivo di verificare l'apprendimento relativo a singole e specifiche attività; questi momenti di valutazione sono integrati nelle attività didattiche e possono essere relativamente numerosi;
 - b) esami orali e scritti, con obiettivi di valutazione globale dell'apprendimento e delle competenze, nonché della capacità di rielaborazione critica delle conoscenze acquisite; gli esami riguardano una pluralità di attività formative, sono in numero ridotto e si collocano tipicamente al termine di ciascun periodo didattico;
 - c) discussioni e valutazioni di elaborati scritti;
 - d) presentazioni, discussioni e valutazioni di elaborati di tipo multimediale.
6. Per ogni insegnamento previsto all'interno delle 3 tipologie di attività formative è richiesto il superamento dell'esame secondo quanto illustrato nella tabella seguente:

Attività formative	Tipologia d'esame
A) Didattica generale e didattica speciale	una prova scritta + una prova orale
B) Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	una prova scritta + una prova orale

7. Per le classi di concorso che prevedono l'utilizzo del laboratorio e delle classi di concorso a insegnante tecnico pratico, è prevista inoltre una prova di laboratorio.

Art. 6 - Esame finale di abilitazione

1. La Commissione dell'esame finale è composta da non meno di 4 (quattro) componenti: almeno 2 (due) docenti del percorso, nonché di 1 (uno) rappresentante designato dell'Ufficio Scolastico Regionale.



Possono inoltre far parte della commissione altri docenti del corso TFA, anche a contratto, fermo restando che il personale di ruolo sia adeguatamente rappresentato. La commissione è presieduta da un docente di ruolo, di norma individuato fra i docenti di riferimento del corso TFA.

2. L'esame finale ha valore abilitante per la relativa classe di concorso e consiste nell'illustrazione e discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, vertente sull'esperienza pregressa e le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dovrà pertanto dimostrare la padronanza delle conoscenze disciplinari riferite alla classe di abilitazione specifica.
3. Sono ammessi a sostenere l'esame finale i corsisti che abbiano conseguito una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna prova d'esame, prevista dal percorso formativo.
4. Il corso di TFA non è ripetibile e per il superamento dell'esame finale, a sua volta non ripetibile, è richiesto un punteggio minimo di 60/100.
5. Nel caso di mancato completamento del TFA o di non superamento dell'esame finale è preclusa la possibilità di conseguire l'abilitazione attraverso altre procedure riservate.

Art. 7 - Proventi derivanti dall'iscrizione ai test preselettivi

1. I proventi derivanti dalla iscrizione ai test preselettivi vengono utilizzati per coprire:
 - a) le spese sostenute dall'Amministrazione centrale;
 - b) i compensi per il personale amministrativo, ivi compresi quelli per coloro che hanno svolto il servizio di sorveglianza e di assistenza alle commissioni;
 - c) del compenso per i commissari.
2. Gli importi eventualmente rimanenti sono ripartiti dal Senato Accademico destinando:
 - a) una quota pari al 20% alla Amministrazione centrale;
 - b) una quota pari all'80% alle Scuole di Ateneo in relazione al numero delle iscrizioni alle prove selettive nelle diverse classi.

Art. 8 - Proventi derivanti dalle tasse di iscrizione dei tirocinanti

1. I proventi derivanti dalla iscrizione dei tirocinanti sono attribuiti:
 - a) per il 20% all'Amministrazione centrale come "overhead".
 - b) per un ammontare di € 150 a tirocinante alle scuole che ospiteranno i tirocinanti accolti sulla base di specifiche convenzioni in applicazione dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 93 del 30/11/2012.
 - c) dal 5 al 10% alle Scuole di Ateneo coinvolte, per acquisti di materiale didattico finalizzato ai TFA, su indicazioni dei responsabili del Comitato Didattico dei TFA. Tale quota viene suddivisa proporzionalmente alla numerosità dei singoli corsi TFA.
 - d) il restante viene gestito dal Delegato di Ateneo per l'Alta Formazione Superiore, di concerto con il Dirigente del macro settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico, per il coordinamento dei compensi per le docenze, per il personale amministrativo a vario titolo coinvolto e per le commissioni degli esami finali, nonché per tutte le spese per materiali inventariabile e non, legate all'amministrazione e alla gestione dei corsi stessi.
2. Alla fine di ciascun ciclo di TFA, il Delegato di Ateneo per l'Alta Formazione Superiore, di concerto con il Dirigente del macro settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico, procederà alla rendicontazione che sottoporrà ad approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, proponendo il trasferimento dei residui alle Scuole di Ateneo, in via prioritaria, proporzionalmente alla numerosità dei singoli corsi TFA attivati da ciascuna Scuola.

Art. 9 – Gestione dei fondi

1. Le delibere di assegnazione e trasferimento dei proventi derivanti dalla iscrizione ai test preselettivi e dalle tasse di iscrizione vengono decise dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Delegato di Ateneo per l'Alta Formazione Superiore e del Dirigente del Macro Settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico.
2. Le delibere di spesa su fondi assegnati a ciascuna Scuola di Ateneo nell'ambito del TFA per la classe di competenza e la gestione del personale ad esso afferente, restano comunque sotto l'esclusiva responsabilità della Scuola medesima.



Art. 10 - Norme finali

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto rettorale e si applica a tutti i TFA attivati a partire dall'anno accademico 2014/2015.
2. Il Comitato di Coordinamento dei TFA gestisce le attività formative, le verifiche degli apprendimenti e le altre attività necessarie per lo svolgimento dei percorsi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e, ove necessario, può adottare ulteriori disposizioni se necessarie per una migliore organizzazione dei percorsi formativi.

Allegato 1: Elenco TFA istituiti e Scuole di Ateneo che attivano i corsi

Scuola di Scienze e Tecnologie:

classe di concorso	denominazione
A011	ARTE MINERARIA
A012	CHIMICA AGRARIA
A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
A034	ELETTRONICA
A038	FISICA
A042	INFORMATICA
A047	MATEMATICA
A048	MATEMATICA APPLICATA
A049	MATEMATICA E FISICA
A054	MINERALOGIA E GEOLOGIA
A059	SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA

Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria:

classe di concorso	denominazione
A040	IGIENE, ANATOMIA, FISILOGIA, PATOLOGIA GENERALE E DELL'APPARATO MASTICATORIO
A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI



A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
A074	ZOOTECNICA E SCIENZA DELLA PRODUZIONE ANIMALE

Scuola di Architettura e Design:

classe di concorso	denominazione
A016	COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO
A033	TECNOLOGIA
A071	TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO